

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(PICCIONI)

col **Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1963

Istituzione della Università Europea con sede in Firenze

ONOREVOLI SENATORI. — 1. - La possibilità di creare un'Università europea è stata dibattuta sin dall'epoca del rilancio europeo conclusosi con la firma dei Trattati di Roma. I fautori del progetto hanno ad essa subito attribuito l'alta funzione ideale e politica di avvicinare le giovani generazioni e il mondo della scienza e della cultura alla dinamica della costruzione europea.

Un riflesso di questi propositi si trova al paragrafo 2 dell'articolo 9 del Trattato EURATOM, peraltro poco esplicito nella forma, nel senso che ha dato adito a due diverse interpretazioni: quella favorevole a un'Università comprendente vari tipi di discipline e quella favorevole a un'Università

circoscritta al settore nucleare. Di qui l'impossibilità di concludere positivamente i negoziati per la sua attuazione, svoltisi nell'ambito delle Comunità tra il 1958 e il 1960. Tra i sostenitori della tesi più ampia, fu tra gli altri il Governo italiano che avanzò inoltre la candidatura di Firenze quale sede dell'Istituzione. Pur mancando l'accordo sull'insieme del progetto, i Consigli dei ministri C.E.E. e C.E.E.A., il 10 giugno 1960, si espressero all'unanimità a favore di tale candidatura.

Conseguentemente da parte italiana si provvide ad acquistare nelle immediate vicinanze di Firenze un terreno e degli immobili, giudicati anche dai rappresentanti degli

altri Governi interessati pienamente idonei ad accogliere l'Università europea.

Il progetto dell'Università venne peraltro ripreso dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri della Comunità riunitasi a Bonn il 18 luglio 1961. La dichiarazione finale della Conferenza prevede infatti « la creazione a Firenze, da parte dell'Italia, di un'Università europea alla cui vita intellettuale e al cui finanziamento contribuiranno i sei Governi ». Si affidavano cioè all'Italia particolari responsabilità e uno speciale compito di iniziativa e di impulso per la creazione della Università europea.

Il presente disegno di legge tiene conto di tali circostanze. L'università europea nasce, cioè, nell'ambito dell'ordinamento italiano, ma con caratteristiche particolari che la predispongono ad attuarsi come un ente internazionale collegato all'insieme della costruzione europea. Il provvedimento è infatti connesso al progetto di « Convenzione sulla partecipazione intellettuale e finanziaria all'Università europea degli Stati membri delle Comunità europee ». Vi è motivo di ritenere che su tale progetto, che già ne rispecchia gli orientamenti, emersi nel corso di una riunione convocata dal Governo italiano nell'ottobre 1961, l'accordo dei Governi interessati possa prossimamente perfezionarsi. La Convenzione potrà poi essere sottoposta al Parlamento, per la ratifica, contemporaneamente al presente provvedimento. La necessità di previa approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge deriva dalla particolare responsabilità assunta dal Governo italiano per la creazione dell'Università il cui adempimento è il presupposto del completamento del negoziato internazionale.

2. — Il significato e l'importanza del presente progetto vanno esaminati sia dal punto di vista culturale che da quello politico.

Sul piano culturale, l'Università europea è destinata a colmare un vuoto, per la novità delle strutture accademiche e soprattutto dell'indirizzo degli studi. Le discipline attinenti, nei vari settori dell'insegnamento, al processo di unificazione europea vi saranno ovviamente curate in modo parti-

colare. Ma più in generale, senza volersi porre su un piano concorrenziale con le Università tradizionali, l'Università europea potrà offrire a queste un utile luogo di incontro e di raffronto e potrà costituire una fonte di irradiazione di stimolanti esperienze quali, ad esempio, quella di sfumare la troppo netta distinzione oggi esistente tra discipline umanistiche e scientifiche e in genere la troppo rigida ripartizione delle discipline nelle diverse facoltà.

Anche la soluzione cui si è pervenuti (articolo 1 del provvedimento, dopo vivace e prolungato dibattito, circa il problema del livello dell'insegnamento da impartirsi nell'ambito dell'Università europea, appare originale e rispondente alle esigenze dei tempi. Essa rispecchia, infatti, la prevalente opinione particolarmente della classe accademica sia italiana che europea, da ultimo messa in luce nel corso di un Convegno promosso in luglio a Firenze dal Rettore di quella Università. L'insegnamento dell'Università europea si collocherà pertanto, almeno nella fase iniziale, su un piano molto elevato, vicino a quello della ricerca e della specializzazione, ma senza per questo perdere le caratteristiche dell'insegnamento universitario vero e proprio, confermato dal conferimento di un titolo finale di laurea. La grande autonomia di cui sarà dotata l'Università europea consentirà, d'altra parte, ai suoi stessi organi direttivi di promuoverne e indirizzarne lo sviluppo secondo i dati che solo l'esperienza potrà fornire.

Dal punto di vista politico, il progetto viene incontro a un voto, come si è accennato, da anni calorosamente formulato negli ambienti europei. Esso, in effetti, contribuisce con una pietra essenziale, per estenderla al campo culturale, alla complessa opera di edificazione in corso in Europa di cui le Comunità sono la maggiore realizzazione. L'Università europea ha reclutato e recluta i più convinti tra i suoi fautori nei Parlamenti nazionali dei Sei Paesi — per quel che riguarda il Parlamento italiano, lo prova il gran numero di interrogazioni rivolte al Governo nella passata legislatura — oltretutto naturalmente nel Parlamento europeo e presso le Istituzioni delle Comunità. Il

Parlamento europeo e gli esecutivi della C.E.E., della C.E.E.A. e della C.E.C.A. hanno confermato tale interesse, col facilitare anche gli sviluppi che il progetto ha avuto dopo la riunione di Bonn del luglio 1961, pur non perfettamente conformi alle loro iniziali aspirazioni. Parlamento ed esecutivi hanno infatti partecipato quali osservatori ai lavori promossi dal Governo italiano per attuare le deliberazioni di Bonn e si sono espressi in maniera favorevole nei confronti della soluzione verso la quale presentemente ci si orienta. Tale soluzione, in effetti, consente alla Comunità di partecipare alla vita dell'Università europea e di stabilire con essa stretti legami e non pregiudica la possibilità di un più organico inserimento di questa nel complesso della costruzione europea.

Proprio, infine, per la sua carica politica, che ad essa deriva dall'essere una realizzazione attinente al mondo della giovinezza e della cultura, l'Università europea, entrando nei prossimi mesi in fase di realizzazione, potrà contribuire ad imprimere agli sviluppi europei un ritmo più positivo e di maggiore creatività di quello che li ha caratterizzati negli ultimi mesi.

3. — Per l'insieme dei motivi che precedono, il presente disegno di legge comprende disposizioni che rispondono a tre ordini di esigenze:

a) assicura il legame necessario nella fase di creazione fra l'Università europea e l'ordinamento italiano; a tal fine prevede le procedure più spedite, senza però rinunciare ai necessari controlli (articoli 2, 17, 20); provvede altresì alla nomina di un organo provvisorio di amministrazione e dei necessari organi provvisori di carattere scientifico e tecnico (articoli 13, 14 e 15) e (articolo 18), al collocamento fuori ruolo — a norma dell'articolo 58 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato — di un funzionario della carriera diplomatico-consolare e di un funzionario dell'Amministrazione centrale della Pubblica istruzione, per le esigenze connesse all'impianto e al funzionamento dell'Università europea;

b) traccia le grandi linee delle strutture accademiche e amministrative dell'Università, ispirandosi alle intese intervenute fra i Governi interessati, con rinvio, peraltro, alla Convenzione sulla partecipazione intellettuale e finanziaria, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università, per quel che riguarda i necessari completamenti di tali disposizioni (articoli da 3 a 12 e 19);

c) stabilisce infine lo stanziamento delle somme necessarie per la costruzione e per le esigenze di primo funzionamento della Università (articoli 16 e 21).

A tali spese lo Stato italiano dovrà contribuire, come ospitante dell'Istituzione. Esso, infatti, assumerà a proprio carico lo acquisto del terreno (ciò che è stato fatto con legge 2 marzo 1963, n. 385) e la costruzione degli edifici — che risulterebbero di proprietà demaniale, dati in uso gratuito e perpetuo, come per le Università nazionali, all'Università europea — e partecipando, poi, pro-quota con gli altri Stati alle spese per l'arredamento, le attrezzature e il funzionamento. (Nel progetto di Convenzione la chiave di ripartizione è così stabilita, ricalcando quella delle Comunità europee: Belgio 7,9, Francia 28, Germania 28, Italia 28, Lussemburgo 0,2, Paesi Bassi 7,9).

La somma di 3 miliardi e 680 milioni è stata calcolata tenendo presente il progetto di finanziamento dell'Università europea predisposto dalla sotto-commissione finanziaria del Comitato intergovernativo costituito, per l'Università europea, nel quadro delle Comunità europee. Tale previsione di spese si fonda sul presupposto di costruire gli edifici e le attrezzature e di provvedere al funzionamento, nei primi cinque anni, di un'Università europea di limitate dimensioni (da un primo nucleo di non oltre 250 studenti con 35 professori e assistenti, fino ad un massimo di 850 studenti con 105 professori e assistenti alla fine del quinto anno).

La citata somma complessiva di 3 miliardi e 680 milioni si ripartisce in:

1) 3 miliardi e 400 milioni destinati alle costruzioni (comprendenti edifici per i dipartimenti, la biblioteca, il Rettorato e la

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Amministrazione e le abitazioni dei Professori e degli studenti) che rappresentano il 74 per cento delle spese totali previste per le costruzioni stesse;

2) 280 milioni per le spese iniziali di funzionamento, che rappresentano il 9 per cento delle spese a questo titolo previste nel

primo quinquennio dell'Università europea: dato che, come si è detto, questo tipo di spese si ripartisce fra tutti i Paesi aderenti alla Convenzione, con l'entrata in vigore di questa occorrerà procedere a un conguaglio per ottenere il rimborso delle quote non spettanti all'Italia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'Università europea che è istituita in Firenze con la presente legge ha la funzione di contribuire alla ricerca scientifica e all'insegnamento, a livello superiore e di perfezionamento, delle scienze morali e delle scienze esatte in Europa, dando preminenza alle discipline che presentano speciale interesse per l'opera di unificazione europea.

L'Università europea, nella progressiva attuazione del suo ordinamento e nel suo funzionamento, trae ispirazione dai principi della libertà della scienza e dell'autonomia dell'insegnamento, in conformità con le più alte tradizioni universitarie europee.

L'Università europea si articola in dipartimenti per grandi campi di studio e di ricerca.

L'Università europea conferisce il titolo di dottore.

Art. 2.

L'Università europea è dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e finanziaria. Il suo ordinamento è regolato dalle disposizioni della presente legge, da quelle della Convenzione sulla partecipazione intellettuale e finanziaria all'Università europea degli Stati membri delle Comunità europee (qui appresso chiamata Convenzione), dallo Statuto e dai regolamenti adottati dalla stessa Università.

Essa provvede al conseguimento delle sue finalità anche mediante accordi e convenzioni stipulati con enti internazionali e privati.

All'Università europea si applicano in ogni caso, salve le norme più favorevoli che potranno essere adottate in applicazione della Convenzione di cui al primo comma del presente articolo, le disposizioni vigenti per le Università italiane in materia tributaria, doganale e di edilizia.

Art. 3.

Gli organi dell'Università europea sono il Rettore, il Consiglio accademico, il Consiglio di amministrazione e l'Amministratore.

Ciascuno di tali organi agisce nei limiti delle attribuzioni conferitegli dalla presente legge, nonché dalla Convenzione e dallo Statuto e dai regolamenti adottati dalla stessa Università.

Art. 4.

Il Rettore:

dirige l'Università europea conformemente alla presente legge, nonché allo Statuto e ai regolamenti dell'Università;

rappresenta l'Università europea alle condizioni previste dai regolamenti;

presiede il Consiglio accademico e il Consiglio d'amministrazione;

dà esecuzione alle decisioni del Consiglio di amministrazione e adotta i provvedimenti di urgenza informandone il Consiglio medesimo per la ratifica.

Art. 5.

Il Rettore esercita le sue funzioni nell'interesse generale dell'Università europea.

Non può compiere atti incompatibili col carattere delle sue funzioni, nè esercitare alcuna attività professionale estranea all'Università europea.

Il Rettore è nominato per tre anni. Il suo mandato è rinnovabile.

Art. 6.

Il Rettore sarà nominato secondo norme stabilite dal Consiglio di amministrazione, di concerto col Consiglio accademico, le quali si ispireranno al principio delle autonomie accademiche tradizionali.

Art. 7.

Il Consiglio accademico è organo consultivo del Rettore ed ha compiti di coordina-

mento didattico. A tal fine impartisce le direttive di massima per l'espletamento delle funzioni accademiche dell'Università europea, provvedendo in particolare a:

a) preparare i programmi ed organizzare i corsi, le ricerche, gli esami;

b) regolare, d'intesa col Consiglio di amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti.

Il Consiglio accademico stabilisce alla maggioranza dei due terzi il suo regolamento interno.

Art. 8.

Il Consiglio accademico comprende il Rettore e i Direttori dei Dipartimenti. L'Amministratore assiste con voto consultivo alle riunioni del Consiglio accademico.

Il Regolamento interno del Consiglio accademico stabilisce le condizioni di funzionamento di tale organo e, tra l'altro, le modalità della partecipazione ai suoi lavori di professori permanenti e temporanei.

Il Consiglio accademico si riunisce almeno una volta all'anno in seduta comune con il Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Il Consiglio d'amministrazione ha il compito di promuovere gli sviluppi dell'Università europea e di assicurare la gestione amministrativa e finanziaria. In particolare il Consiglio d'amministrazione:

a) emana lo Statuto dell'Università europea, tenuto conto dei risultati dei lavori dei gruppi di studio di cui all'articolo 15;

b) stabilisce i regolamenti dell'Università europea, di concerto con il Consiglio accademico;

c) procede alla creazione di nuove cattedre, su proposta del Consiglio accademico;

d) procede all'assunzione del personale di ogni ordine e grado; l'assunzione del personale docente avviene su proposta del Consiglio accademico;

e) adotta i provvedimenti relativi al bilancio;

f) presenta ogni anno ai Governi aderenti alla Convenzione una relazione sull'attività compiuta dalla Università, nonché il conto consuntivo della gestione finanziaria, salvo quanto stabilito dalla Convenzione.

Il Consiglio d'amministrazione stabilisce con la maggioranza di due terzi il suo regolamento interno.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Governo italiano e si compone del Rettore, dei membri designati dal Governo italiano e di quelli proposti dai Governi aderenti alla Convenzione, alle condizioni da questa previste. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile.

Il Governo italiano con l'accordo del Rettore e del Consiglio di amministrazione, può attribuire un seggio nel Consiglio stesso agli enti comunitari e internazionali, alle persone giuridiche e ai privati che partecipino alla vita intellettuale e finanziaria dell'Università europea.

L'Amministratore assiste con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di collegamento fra l'Università europea e i Governi degli Stati aderenti alla Convenzione, nonché fra la prima e gli Enti comunitari e internazionali cui tali Stati partecipano.

Art. 11.

L'Amministratore è nominato dal Governo italiano sentiti i Governi degli Stati aderenti, per la durata di cinque anni. L'incarico è rinnovabile.

L'Amministratore esercita le sue funzioni nell'interesse generale dell'Università europea. Egli non può, durante il suo mandato, esercitare altra attività professionale.

Sotto l'autorità del Rettore, l'Amministratore assicura la direzione amministrativa dell'Università europea.

Art. 12.

Le entrate dell'Università europea comprendono:

- a) i contributi finanziari degli Stati aderenti;
- b) ogni altro contributo e in particolare quelli delle collettività o delle organizzazioni nazionali, comunitarie o internazionali che intendano partecipare alla sua vita intellettuale e al suo funzionamento;
- c) i legati e le donazioni degli Stati e delle persone pubbliche e private, accettati dal Consiglio di amministrazione;
- d) i proventi delle tasse scolastiche di ammissione e frequenza, delle pubblicazioni, degli studi e delle ricerche e di ogni altra prestazione scientifica.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Nella prima applicazione della presente legge il Rettore è nominato dal Governo italiano, sentiti i Governi aderenti alla Convenzione.

Art. 14.

Fino a quando non sarà costituito il Consiglio di amministrazione la tutela degli interessi dell'Università europea è affidata ad una speciale Commissione amministratrice che ha il compito di predisporre le condizioni necessarie per il suo insediamento e funzionamento.

La Commissione si compone:

- del Rettore dell'Università statale di Firenze, Presidente, che la rappresenta;
- del Sindaco del comune di Firenze o un suo delegato;
- di un membro designato dal Ministero degli affari esteri;
- di un membro designato dal Ministero del tesoro;

di un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione;

di un membro designato dal Ministero dei lavori pubblici;

di un Magistrato della Corte dei conti designato dal Presidente della medesima.

Detta Commissione si riunisce in Firenze. Essa cesserà dalle sue funzioni allorchè sarà stato costituito il Consiglio di amministrazione, al quale effettuerà le consegne dei beni mobili e immobili e delle attività e passività, presentando dettagliato rendiconto della propria gestione.

Art. 15.

Per l'espletamento dei suoi compiti, la Commissione di cui al precedente articolo potrà convocare in Firenze:

gruppi di studio per definire le strutture dell'Università europea, i programmi di insegnamento e quelli di ricerca dei diversi dipartimenti;

un Comitato tecnico per la progettazione e la sovrintendenza delle opere edilizie.

La Commissione potrà, altresì, assumere personale occorrente per i servizi di segreteria e tecnici e conferire incarichi di studio e di consulenza mediante contratti di diritto privato a termine, rinnovabili, di durata non superiore ad un esercizio finanziario.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione, è necessaria la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 16.

In attesa dell'entrata in vigore della Convenzione, agli oneri derivanti dalle spese di primo funzionamento dell'Università europea si farà fronte con apposite assegnazioni di fondi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 20 milioni per lo esercizio 1963-64 e 260 milioni per l'esercizio 1964-65.

Sulla predetta somma graveranno anche le spese necessarie per il funzionamento del-

la Commissione di cui al precedente articolo 14, nonchè dei gruppi di studio e del Comitato tecnico di cui all'articolo 15.

Il Ministero della pubblica istruzione disporrà l'erogazione della somma stessa mediante mandati diretti intestati al Presidente della Commissione amministratrice per importi di volta in volta non superiore ad un quarto del totale.

Art. 17.

Per la costruzione degli edifici universitari e di quelli da adibire ad alloggi degli studenti e dei docenti, nonchè per la sistemazione dei locali esistenti a Firenze nel terreno di via Marignolle, è autorizzata la spesa di lire 3.400.000.000.

Detta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

- 1 miliardo per l'esercizio 1963-64;
- 2 miliardi e 400 milioni per l'esercizio 1964-65.

Alla esecuzione delle opere occorrenti nonchè alle eventuali espropriazioni provvederà il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 18.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni eventualmente occorrenti, si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 19.

Per le esigenze connesse all'impianto ed al funzionamento dell'Università europea, i Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione hanno facoltà di collocare fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, rispettivamente un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non superiore a quello di

Consigliere d'Ambasciata ed un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di grado non superiore a quello di Ispettore generale.

Art. 20.

Lo Statuto dell'Università europea potrà essere modificato dal Consiglio di amministrazione, di concerto con il Consiglio accademico.

Art. 21.

L'Università europea, e per essa nella prima fase la Commissione amministratrice, può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 22.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge nell'esercizio 1963-64 si provvederà con un'aliquota delle entrate derivanti dal provvedimento che prevede il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro provvederà alle occorrenti variazioni di bilancio.